

**Tribunale sez. XV - Milano, 30/04/2020, n. 2660**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE XV CIVILE  
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei  
seguenti

magistrati:

Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore

Dott. Amina Simonetti Giudice

Dott. Guido Vannicelli Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N.  
297/2017 R.G.,

promossa da:

Lu. Zu. e Ma. Zu., rappresentati e difesi, giusta procura  
in calce all'atto di citazione, dall'Avv. A.C., presso il  
cui studio sono elettivamente domiciliati in Genova, Via X.

attore -

CONTRO

Em. St. Ma. Gi., rappresentato e difeso, giusta procura in  
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.  
C. S., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in  
Milano, Via Y

convenuto -

CONTRO

Mi. Gr.

- convenuto

contumace -

E CONTRO

PARAFARMACIA S.R.L.

- convenuto

contumace -

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE:

"IN VIA PRINCIPALE dichiarare inesistente, nulla o come meglio visto e comunque inefficace nei confronti degli esponenti, la cessione di quote societarie di cui è causa, in quanto frutto di simulazione contrattuale assoluta; dichiarare del tutto valido e efficace il pignoramento di quote societarie posto in essere ex art. 2471 c.c.;

IN VIA SUBORDINATA disporre la revocatoria dell'atto di cessione delle quote societarie della Parafarmacia s.rl. stipulato in data 12/6/2015, trascritto in data 17/6/2015, tra la sig.ra Mi. Gr. ed il figlio sig. Em. St. Ma. Gi., dichiarando inefficaci nei confronti dei sigg.ri Lu. e Ma. Zu. l'atto di disposizione del patrimonio, con vittoria di compensi, spese generali ed esborsi, oltre IVA e CPA."

PER PARTE CONVENUTA:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano contrariis rejectis, così

giudicare:

- IN VIA PRELIMINARE: confermare, occorrendo ed in ogni caso, la sospensione dell'esecuzione R.G.E. 665/2016, anche per i gravi motivi indicati nell'ordinanza 1.10.2016;

- NEL MERITO:

1. dichiarare i beni rivendicati di esclusiva proprietà del ricorrente e, per l'effetto;

2. nullo e privo di effetti il pignoramento eseguito il 15.12.2015;

3. rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;

4. con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato da liquidarsi direttamente a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c."

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato in data 28-29 dicembre 2016, i Sig.ri LU. ZU. e MA. ZU. (di seguito, congiuntamente: "Zu.") convenivano in giudizio la Sig.ra MI. GR. (di seguito: "Gr."), il Sig. EM. ST. MA. GI. (di seguito: "Em. Gi.") e PARAFARMACIA S.R.L. (di seguito "Parafarmacia " o la "Società") al fine di sentir dichiarare, in via principale, la nullità, per simulazione assoluta, del contratto del 12 giugno 2015 con il quale Gr. aveva ceduto al di lei figlio, Gi., le quote di Parafarmacia di sua proprietà, pari al 99% del capitale sociale della medesima Società, per un valore nominale di E 9.900,00, ovvero, in subordine, dichiarare l'inefficacia relativa del medesimo contratto ex art. 2901 c.c.

Si costituiva in giudizio soltanto parte convenuta Ma. Gi., depositando comparsa di risposta in udienza di prima comparizione in data 4 luglio 2017 con la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Rimanevano contumaci Gr. e la Società.

Alla medesima udienza, su richiesta delle parti, il Giudice assegnava termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Alla successiva udienza del 13 febbraio 2018 per parti attrici nessuno compariva e parte convenuta Giungi chiedeva che il processo fosse rinviato per la precisazione delle conclusioni, già anticipando richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

La causa veniva, quindi, rinviata al 2 luglio 2019 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

\* Il Tribunale ritiene che la domanda principale è fondata e deve essere accolta.

In fatto risulta incontestato quanto segue:

- con sentenza n. 5038/2014 il Tribunale di Milano condannava il Sig. ST. EU. FE. GI. (padre di Em. Gi. e marito di Gr.; di seguito "St. Gi.") al pagamento di rilevanti somme a favore dei Zu.; tale

decisione, impugnata da St. Gi. e Gr., veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1644/2015, con condanna di St. Gi. e Gr., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite quantificate in E 6.000,00, oltre accessori (doc. 2 att.);

- in data 26 maggio 2015, gli Zu. notificavano, personalmente a St. Gi. e Gr., la sentenza n. 1644/2015, munita di formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto portante la somma complessiva di E 9.419,36; tale procedura esecutiva si estingueva per inerzia dei creditori procedenti;

- in data 12 giugno 2015, Gr. cedeva le quote di Parafarmacia di sua proprietà, pari al 99% del capitale sociale, al figlio Em. Gi., terzo rispetto alla sentenza n. 1644/2015;

- in data 17 giugno 2015 veniva trascritto il predetto contratto di cessione;

- in data 27 novembre 2015 gli Zu. notificavano a St. Gi. e Gr. nuovamente la predetta sentenza della Corte di Appello in forma esecutiva, unitamente a un nuovo atto di precetto;

- in data 15 dicembre 2015, veniva chiesto dagli Zu. ex art. 2471 c.c. il pignoramento sulle quote societarie di Parafarmacia di cui era titolare Gr. fino all'occorrenza di E 9.419,00;

- in data 7 e 12 gennaio 2016, l'ufficiale giudiziario procedeva al pignoramento ex art. 2471 c.c. notificando l'atto di rispettivamente alla Società, nelle mani di St. Gi., e alla Gr. (doc. 3 att.);

- in data 28 gennaio 2016, gli attori chiedevano l'iscrizione del pignoramento delle quote nei pubblici registri, anche ex 2929 bis c.c., nei confronti di Em. Gi. con una "nota" nella quale si segnalava che il pignoramento veniva effettuato nei confronti della Società e del figlio Em. Gi. per le quote che appartenevano alla sig.ra Gr. e che la stessa gli aveva intestato dopo la notifica di titolo e precetto (doc. 4 att.);

- in data 22 febbraio 2016 l'Ufficio del Registro delle imprese rifiutava l'iscrizione del pignoramento rilevando sia che l'acquisto delle quote della Società da parte di Em. Gi. risultava avvenuto a titolo oneroso, sia che il pignoramento non era stato eseguito nei confronti dell'acquirente (doc. 5 att.);

- in data 29 febbraio 2016 il professionista degli Zu. presentava osservazioni scritte all'ufficio del Registro delle imprese in cui rappresentava la correttezza di quanto richiesto e dell'omesso pignoramento nei confronti dell'acquirente in ragione della simulazione dell'atto di cessione di quote del 12 giugno 2015 (registrato il 17 giugno 2015) (doc. 5 att.);

- in data 23 marzo 2016 l'Ufficio del registro delle imprese respingeva le suddette osservazioni poiché, pur concordando sulle argomentazioni relative alle notifiche e all'applicabilità dell'art. 2929 bis c.c., tuttavia osservava essere di competenza del Tribunale la decisione sulla sussistenza della simulazione e ribadiva che, per l'Ufficio, l'atto non poteva che essere considerato a titolo oneroso, precisando che avrebbe potuto procedere ad iscrivere il pignoramento solo a seguito di un provvedimento giudiziario favorevole agli istanti;

- nelle more, in data 29 gennaio 2016, gli Zu. proponevano istanza di vendita e/o assegnazione delle predette quote, nell'ambito della procedura esecutiva in corso (n. 665/16 R.G.E.) (doc. 7 att.);

- Em. Giu., assumendo di essere proprietario delle quote societarie pignorate, proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.;

- con ordinanza del 1 ottobre 2016, il Giudice dell'esecuzione, vista la documentazione prodotta circa la titolarità, da parte di Em. Gi., delle quote societarie oggetto di pignoramento (1) e ritenendo che le eccezioni dei Zu. relative alla simulazione del contratto di cessione di cui è causa necessitassero di ulteriori approfondimenti istruttori, sospendeva la procedura esecutiva per gravi motivi.

Tanto premesso, gli attori agiscono in questo giudizio, in via principale, per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della simulazione assoluta, dunque della nullità, del suddetto contratto di cessione, compiuto in pregiudizio delle proprie ragioni di credito, nonché, in subordine, per sentirne accertare l'inefficacia ex art. 2901 c.c.

### **La domanda principale è fondata.**

È noto che la simulazione assoluta ricorre quando risulta che le parti abbiano inteso creare solo l'apparenza del contratto, senza volere che lo stesso produca alcun effetto.

Va, poi, rammentato che il contratto simulato è nullo (2).

Deve, altresì, rilevarsi che ai sensi dell'art. 1417 c.c. mentre per i contraenti - salva l'ipotesi in cui intendano far valere l'illiceità del contratto dissimulato - operano specifici limiti in ordine ai mezzi concretamente fruibili per provare la simulazione, i creditori dei contraenti ed i terzi possono, invece, fornire la prova della simulazione con ogni mezzo e, quindi, anche per testi o per presunzioni.

A tal proposito occorre altresì rammentare che costituisce in giurisprudenza *ius receptum* il condiviso principio di diritto secondo cui "in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico" (3).

Ebbene, sono stati acquisiti in giudizio i seguenti elementi probatori presuntivi, i quali o risultano documentalmente o non sono stati contestati da parte convenuta costituita, con il conseguente effetto probatorio di cui all'art. 115 c.p.c.

i) la cessione di quote del 12 giugno 2015 è avvenuta dopo che alla Gr. è stato notificato il precetto (ed il relativo titolo) in data 26 maggio 2015, in nulla rilevando che successivamente tale procedura sia perenta, essendo più che sufficiente tale atto per indurre il debitore ad operare per neutralizzare l'iniziativa del creditore;

ii) l'acquirente Em. Gi. è legato da uno stretto rapporto di parentela -essendone figlio - con il venditore/debitore, Gr.;

iii) St. Gi. - debitore anch'egli e padre di Em. Gi. -, Gr. e lo stesso Em. Gi. sono conviventi, risiedendo tutti presso la medesima abitazione in Milano, Piazza Imperatore Tito 8;

iv) sebbene sia vero che, come eccepito dal convenuto, non vi è piena prova che le quote societarie oggetto di trasferimento abbiano un valore inferiore al prezzo di mercato, tuttavia è anche vero che il prezzo pattuito per la cessione è davvero minimo, in particolare inferiore al valore nominale delle quote e pari al nominale del capitale versato, cioè E 2.475,00 (cfr. art. 2 atto di cessione: doc. 2 conv.);

v) nonostante quanto osservato al punto precedente, manca la prova che il prezzo pattuito, non quietanzato in atto, sia stato pagato, non essendo stato prodotto da parte convenuta - nonostante espressa eccezione di parte attrice sin dall'atto di citazione - il bonifico di cui all'art. 2 dell'atto di cessione;

vi) Em. Gi. non ha iscritto tutti gli elementi necessari a identificarlo come socio unico (circostanza incontestata) in violazione dell'art. 2470, commi 5 e ss., c.c. né ha versato integralmente il capitale, in violazione dell'art. 2464, ult. comma, c.c., ed assumendo in tal modo, assai singolarmente, responsabilità personale illimitata per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui egli rimane socio unico (art. 2462, comma 2, c.c.); e ciò nonostante non abbia acquisito, dopo la cessione, alcun potere gestorio, rimasto in capo alla madre (v. postea, vii);

vii) La Gr. - madre convivente dell'acquirente e precedente socio al 99 % -, come si è detto, è rimasta amministratore unico della Società anche dopo la cessione, mantenendo dunque lo stesso potere gestorio che aveva il precedenza ed escludendo da esso il figlio acquirente, nonostante l'illimitata responsabilità patrimoniale assunta da questo;

viii) le quote di cui si discute rappresentavano l'unico reale cespite del patrimonio di Gr. sottoponibile ad esecuzione forzata, circostanza che risulta provata considerando che l'affermazione di parte attrice è stata contestata da parte convenuta in modo assolutamente generico.

Infine, risultano rilevanti circostanze dedotte specificamente dagli attori e contestate dal convenuto in modo assolutamente generico (cfr. p. 9 comparsa di risposta), relative al comportamento dei Gi./Gr., in particolare di St. Gi., successivamente all'emissione della citata sentenza del Tribunale di Milano che lo vedeva condannato al pagamento di una cospicua somma di denaro (4).

Orbene, risulta che, nelle more fra la decisione del Tribunale di Milano e la decisione della Corte di Appello di Milano, St. Gi. - titolare dal 2001 della ditta individuale Parafarmacia Erboristeria Vittorio del Dr. Gi. St. sita in Viale Vittorio Veneto 10 (visura doc. 8 att.) e che non risultava avere alcuna proprietà immobiliare - chiudeva l'attività, che veniva proseguita appunto da Parafarmacia

s.r.l. In particolare dopo che la Corte di Appello di Milano aveva rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Milano e nelle more del decorso del

termine ex art. 482 c.p.c. di cui al precetto notificato in data 5 gennaio 2015, gli Zu. apprendevano da una visura camerale aggiornata dell'impresa individuale, che la stessa aveva cessato la propria attività e che nello stesso luogo era stata aperta la Parafarmacia

s.r.l. - avente stessa sede, stessa attività e stesso personale - le cui quote erano distribuite al 99% a favore della moglie Gr. e l'1% a favore del figlio Em.. La ricostruzione attorea, oltre che incontestata, è avvalorata dalla circostanza che l'ultimo atto protocollato al registro delle imprese della ditta individuale di St. Gi. risale al 22 aprile 2013 e Parafarmacia s.r.l. risulta costituita il 28 aprile 2014.

Alcuni degli elementi indiziari acquisiti alla causa - segnatamente la mancata prova del pagamento del prezzo (5), il rapporto di parentela e di convivenza tra le parti negoziali (6), l'intento fraudolento di sottrarre le quote societarie alla garanzia del credito (7) - sono elementi costantemente ritenuti, con l'avallo anche dalla giurisprudenza di legittimità, concludenti rispetto alla simulazione del negozio di compravendita.

Essi, valutati unitamente agli altri indizi sopra indicati - tutti e ciascuno da ritenersi gravi, precisi e concordanti - consentono ragionevolmente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla mera apparenza del negozio impugnato e quindi di ritenere dimostrato che la Gr. ed Em. Gi. non volevano in realtà concludere alcun contratto di cessione delle quote di Parafarmacia, bensì solo evitare, attraverso la simulazione assoluta dell'attribuzione delle stesse ad un terzo, l'aggressione del medesimo bene da parte dei creditori attori.

Pertanto, in applicazione dei principi di diritto esposti in premessa, il contratto di cessione impugnato, in quanto simulato, deve essere dichiarato nullo.

La dichiarazione di nullità di detta cessione comporta che le quote societarie di Parafarmacia devono essere considerate come mai fuoriuscite e tutt'ora permanenti nel patrimonio di Gr..

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, la domanda de qua è fondata e deve essere accolta.

\* La domanda attorea proposta in via subordinata e relativa alla revocazione dell'atto di cessione di quote societarie di cui si discute è assorbita.



Sono invece inammissibili, in quanto soggette alla cognizione del Giudice dell'esecuzione, la domanda attorea relativa alla declaratoria di validità ed efficacia dell'atto di pignoramento delle quote della Società, nonché la domanda di parte convenuta relativa alla conferma della sospensione dell'esecuzione R.G.E. 665/2016.

\* Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. Pertanto parti convenute soccombenti Em. Gi. e Mi. Gr. devono essere condannate al pagamento in favore di parti attrici delle spese di lite che si liquidano, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, considerato il valore della causa e gli atti depositati da parte attrice, in E 3.500,00 per compensi, oltre spese per contributo unificato, spese forfetarie (15%), CPA ed IVA, come per legge.

Non essendo la Società, rimasta contumace, litisconsorte necessario di questo giudizio, le spese processuali tra la medesima e parti attrici possono essere integralmente compensate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione XV - Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

I) In accoglimento della domanda principale di parti attrici, DICHIARA nullo l'atto di compravendita delle quote di Parafarmacia s.r.l. stipulato in data 12 giugno 2015 tra Mi. Gr. ed Em. St. Ma. Gi..

II) CONDANNA parti convenute EM. ST. MA. GI. e MI. GR. a rifondere a parti attrici LU. ZU. e MA. ZU. le spese di lite che si liquidano in E 3.500,00 per compensi, oltre spese per contributo unificato, spese forfetarie (15 %), CPA ed IVA, come per legge.

III) DISPONE l'integrale compensazione delle spese tra parti attrici LU. ZU. e MA. ZU. e parte convenuta PARAFARMACIA S.R.L.

Milano, 7 novembre 2019

(1) In particolare, il Giudice della procedura esecutiva rilevava che il pignoramento delle quote societarie era avvenuto nei confronti di Gr., ma risultava atto di compravendita a favore di Ma. Gi. iscritto nel Registro delle imprese in data anteriore al pignoramento.

(2) Cass. n. 7459 del 2018; Cass. Civ. n. 5317 del 1998; Cass. Civ. n. 4986 del 1991; Cass. Civ. n. 11215 del 1991; Cass. Civ. n. 32 del 1985; Cass. Civ. n. 578 del 1970).

(3) Cass. Civ. n. 6907 del 2019; Cass. n. 24696 del 2018; Cass. Civ. n. 22801 del 2014; Cass. Civ. n. 9465 del 2011; Cass. Civ. n. 11372 del 2005.

(4) Il decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza del Tribunale di Milano è stato emesso nei confronti di St. Gi. e della Gr. per oltre 66.000 euro (doc. 11 att.).

(5) Cass. Civ. n. 17628 del 2007; Cass. Civ. Ordinanza n. 29540 del 2019.

(6) Cass. Civ. n. 2853 del 1972; Cass. Civ. n. 1979 del 1976.

(7) Cass. Civ. n. 8428 del 2006.

**Depositata in Cancelleria il 30/04/2020**